

Prot. U. 369/22



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Ordine di servizio n. 79/22

La Presidente ff

considerato che si stanno ripetutamente verificando una serie di disguidi e incomprensioni in riferimento alla questione dei difensori d'ufficio per le diverse udienze collegiali e monocratiche; ritenuto, pertanto, necessario impartire direttive che consentano di evitare eccessivi disagi; dispone

- 1) in riferimento a ogni udienza collegiale e monocratica verrà nominato un difensore d'ufficio per l'assistenza di tutti gli interessati privi di difensore di fiducia nonché ai sensi dell'art. 97 comma IV cpp, il quale dovrà, in caso di rinvio di alcuni di tali procedimenti, partecipare -personalmente o tramite sostituto ex art. 102 cpp- all'udienza successiva anche se per l'udienza di rinvio vi sia stata nomina di altro difensore d'ufficio;
- 2) in caso di impedimento del difensore d'ufficio nominato per l'intera udienza eventuali impedimenti comporteranno l'onere per lo stesso di reperire un sostituto processuale senza alcuna incombenza a carico del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza

Efficacia immediata.

Si comunichi ai Magistrati, al personale amministrativo, agli Ordini degli Avvocati del distretto e alla Camera Penale di Bologna.

Bologna 14.11.2022



LA PRESIDENTE FF

Dott.ssa Manuela Mirandola
Manuela Mirandola